



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 50

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni  
criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, DOTTOR  
FRANCESCO BASENTINI

51<sup>a</sup> seduta (antimeridiana): giovedì 12 dicembre 2019

Presidenza del presidente MORRA

## INDICE

## Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:  
 – MORRA (M5S), senatore ..... Pag. 3

**Audizione del direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,  
 dottor Francesco Basentini**

PRESIDENTE:  
 – MORRA (M5S), senatore ..... Pag. 3, 13,  
 15 e passim  
 GRASSO (Misto-LeU), senatore ..... 5, 11, 14  
 PAOLINI (LEGA), deputato ..... 6, 7, 11  
 VERINI (PD), deputato ..... 6  
 AIELLO PIERA (M5S), deputata ..... 7, 12, 13  
 NESCI (M5S), deputata ..... 7, 15  
 PRETTO (LEGA), deputato ..... 15  
 ASCARI (M5S), deputata ..... 16

BASENTINI, direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ..... Pag. 3, 7,  
 11 e passim

**Commemorazione della strage di Piazza Fontana**

PRESIDENTE:  
 – MORRA (M5S), senatore ..... Pag. 19  
 LANNUTTI (M5S), senatore ..... 19

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l'Italia-USEI Alleanza di Centro: M.-NCI-USEI-ADC; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; Misto Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE – Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

*Interviene il direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Francesco Basentini.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente)*

#### **Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

#### **Audizione del Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**

PRESIDENTE. Prosegue oggi l'indagine conoscitiva, già avviata nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, con l'audizione del dottor Francesco Basentini, direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Do quindi il benvenuto al dottor Basentini, al quale ricordo la possibilità di richiedere la secretazione della seduta oppure di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possono essere divulgati.

Chiedo all'audito di svolgere un intervento introduttivo ragionevolmente analitico e breve, considerati – purtroppo – i nostri problemi di orario connessi ai lavori d'Aula. In seguito potranno intervenire in ordine di prenotazione i senatori e deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni o commenti.

Dottor Basentini, le lascio quindi la parola.

*BASENTINI.* Presidente, innanzitutto ringrazio lei e tutti i commissari e comunico che sarò davvero breve, avendo affidato il mio contributo sul tema in esame a un promemoria che lascio a disposizione della Commissione; promemoria nel quale sono riepilogate le argomentazioni più salienti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e, *de iure condendo*, quelle che possono essere in un certo senso le possibilità per un eventuale intervento normativo che vada a modificare il contenuto dell'attuale articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Dal canto mio, rispetto alle considerazioni scritte, offrirò poi qualche ulteriore spunto di riflessione al fine di preventivare quelle che di qui in avanti potrebbero essere le possibilità o le conseguenze derivanti, essendo facile prevederle in seguito a ulteriori interventi della Corte costituzionale o comunque degli organi giurisprudenziali di riferimento. Detta sentenza – così come è avvenuto con quelle della Corte di giustizia europea – lascia

presagire, da una parte con il tema dell'articolo 41-*bis* e dall'altra con il tema dell'articolo 4-*bis*, in particolare con riguardo alla materia della ostatività dei reati che incidono sulla possibilità di ottenere misure alternative alla pena, che inevitabilmente si sia aperto un percorso che potrà proseguire anche con altri interventi che andranno ad incidere sulla materia. Una qualsiasi modifica normativa che l'organo legislativo vorrà adottare credo debba tener conto della possibilità futura di ulteriori aperture, al fine di evitare il rischio di intervenire solo per coprire il vuoto lasciato da quella singola sentenza senza risolvere interamente il problema. Ovviamente posso solo fare una previsione, tuttavia mi sembra evidente che si tratta di un percorso oramai iniziato e che sicuramente non si ferma con la sentenza n. 253 del 2019.

Per il resto rimango ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi forma di confronto e ripeto che il tutto è affidato al promemoria che lascio a vostra disposizione.

In maniera del tutto sintetica, desidero giusto sottolineare, rispetto alla citata sentenza n. 253, gli interventi che vanno a modificare l'attuale articolo 4-*bis*. È evidente che detta sentenza ha voluto in un certo senso censurare i meccanismi di automatismo previsti attualmente nell'articolo 4-*bis* e di questo, quindi, bisogna tener conto per poter operare in sede di modifica normativa.

Tra le soluzioni che si suggeriscono potrebbe essere interessante innanzitutto quella che ipotizza di affidare, in tema di permessi rispetto ai casi segnalati dalla Corte, la materia della competenza alla magistratura di sorveglianza. La competenza potrebbe essere affidata non al semplice magistrato di sorveglianza, ma all'organo collegiale, cioè al tribunale di sorveglianza. Trattandosi nei casi segnalati dalla sentenza di reati riguardanti la criminalità organizzata, particolarmente all'attenzione di questa Commissione, si potrebbe prevedere nel testo normativo, o comunque in base a una nuova prassi, la possibilità che intervenga la Direzione nazionale antimafia per offrire tutti quegli spunti di conoscenza e quegli elementi che possono costituire la base per la valutazione del tribunale di sorveglianza. Dico questo perché, nel momento in cui si elimina – come vuole la Corte – ogni meccanismo di automaticità, è chiaro che a quel punto il tribunale di sorveglianza deve essere messo nelle condizioni di avere tutti i possibili elementi di conoscenza al fine di esprimere una valutazione discrezionale. Quindi, è giusto che il tribunale di sorveglianza valuti in base ad elementi possibilmente più ricchi e che la mole di elementi possa essere data dalle procure distrettuali e soprattutto dalla DNA, la quale ha attualmente un compito di osservazione ma non rilascia un parere – lo può fare, ma non è previsto dalla procedura – e ciò non sarebbe sbagliato.

Da ultimo, come ulteriore spunto di riferimento, bisognerà ovviamente vedere quale potrà essere, nel momento in cui si affermerà – se si vuole affermare – la competenza dell'organo collegiale (tribunale di sorveglianza) e poi intervenire e perfezionare il meccanismo delle impugnazioni. Se oggi è il magistrato di sorveglianza che decide ed è prevista

una fase di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, nel momento in cui la competenza sarà del tribunale di sorveglianza bisognerà immaginare un meccanismo di impugnazione della decisione del tribunale stesso, da affidare a un organo che potrebbe essere – lo dico tanto per dire – la Corte d'appello del distretto piuttosto che altri. Varie sono state le possibilità avanzate. Si è parlato di una super sezione centrale del tribunale di sorveglianza di Roma: soluzione questa che, dal mio punto di vista, non sarebbe del tutto corretta e praticabile, in quanto si creerebbe un super giudice centrale e, quindi, nascerebbero vari problemi di carico di lavoro e il sovraccollamento delle competenze. Inoltre, non so come si possa immaginare la competenza concorrente di un tribunale di sorveglianza in primo grado e poi di un tribunale di sorveglianza in secondo grado. Questi sono spunti di riflessione da fare. E occorre sicuramente una valutazione organica anche sotto l'aspetto procedurale.

GRASSO (*Misto-LeU*). Nel corso delle audizioni svolte i presidenti dei tribunali di sorveglianza hanno lamentato l'assoluta carenza di strutture, risorse umane e materiali per quanto riguarda la fase della rieducazione. Si è addirittura parlato, rispetto alla presenza degli educatori o degli psicologi, di tre minuti al mese per ogni detenuto loro affidato.

A questo punto il tema della rieducazione viene ampliato a questi soggetti che finora sono stati esclusi da una condizione di inammissibilità di valutazione proprio per la loro condizione di mancata collaborazione. Non c'è dubbio, quindi, che si debba partire da un potenziamento delle risorse umane e materiali per sopperire alle carenze, anche nell'ambito dei magistrati di sorveglianza (ma questi non sono compiti del DAP).

Per quanto riguarda le risorse, vorremmo sapere – se è già in possesso dei dati, altrimenti ce li potrà fornire in seguito – l'attuale numero degli educatori e degli psicologi destinati alla fase della rieducazione – così come prevede la nostra Costituzione – per verificare la progressione nel proseguimento della detenzione.

In merito ai problemi relativi al parere della DNA, vorrei conoscere il suo parere in merito alla conciliabilità tra la prossimità necessaria del magistrato di sorveglianza rispetto alla fase della detenzione e il problema dell'apporto informativo dall'esterno rispetto all'associazione criminale di appartenenza, con informazioni provenienti da altre Regioni o da altre procure o Forze di polizia. Questo è infatti il problema. Come lei ci potrà confermare, quasi tutti i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata con sede tradizionalmente nelle Regioni meridionali vengono reclusi in altre Regioni. Se non è così meglio, perché vuol dire che la prossimità e il rapporto con le direzioni distrettuali antimafia o con coloro che possono fornire informazioni sulla persistenza dell'organizzazione criminale sul territorio o sulla situazione familiare dei detenuti possono essere concentrate in modo migliore.

Il problema rimane per il fatto che il pubblico ministero, nella prima fase dell'istanza al magistrato monocratico di sorveglianza, non è coinvolto, mi pare di ricordare; può esserlo soltanto in una fase successiva

ed ha solo 24 ore di tempo per fare il reclamo. A tal proposito ricordo tutti i problemi legati al funzionamento, alle festività perché la legge non stabilisce altro che il termine delle 24 ore, che può essere insufficiente per raccogliere tutti quegli elementi di cui c'è bisogno trattandosi ormai – mi pare di poter prevedere – di soggetti assolutamente diversi dal detenuto comune. Sotto il profilo procedimentale, quindi, c'è necessità di una riforma legislativa.

Vorrei poi sapere, rispetto alla confluenza di vari reati assolutamente diversi (monosoggettivi e associativi) nell'articolo 4-bis, se reputa necessario fare una distinzione e, in tal caso, quali possono essere gli elementi che la Corte di cassazione ritiene debbano essere ulteriormente valutati ai fini della concessione dei benefici. Nell'ambito – per esempio – dei reati contro la pubblica amministrazione è chiaro che non si può valutare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, come richiede l'articolo 4-bis, né come richiede la Corte di cassazione. Forse occorre avere dei suggerimenti, vista la pericolosità valutata dal legislatore per questo tipo di reati, ai fini di disporre degli elementi che possano testimoniare la rieducazione e il ravvedimento anche per quei soggetti detenuti. Spero di essere stato chiaro.

PAOLINI (LEGA). Dottor Basentini, le rivolgo due domande.

Essendo lei al vertice di un istituto penitenziario nazionale, le chiedo se ci può riferire se esistono situazioni analoghe alla nostra in altri Paesi e, in caso negativo, per quale motivo non esistono.

In secondo luogo, vorrei avere informazioni sul problema delle famose 24 ore di cui già ha parlato il presidente Grasso. Oggi il problema si pone prevalentemente per gli italiani, ma nella vostra amministrazione saranno senz'altro presenti dei soggetti stranieri. Come si valuta la pericolosità di queste persone? Il mafioso «italiano» bene o male lo conosciamo; possiamo ottenere delle informazioni su di lui. Come ci dovremo comportare invece con i mafiosi, per esempio, nigeriani o cinesi? Quali problemi potrebbe comportare la carenza di informazioni, la difficoltà di ottenere informazioni rispetto a questi soggetti, ove venisse applicato il nuovo orientamento costituzionale?

VERINI (PD). Dottor Basentini, secondo lei è da rivisitare il corpo di agenti specializzato ma non speciale della Polizia penitenziaria maggiormente dedicato alla vigilanza e all'assistenza dei detenuti in questione?

Anche nella scorsa legislatura nella Commissione antimafia è stato affrontato il tema e, tra le ipotesi ventilate di razionalizzazione del funzionamento di tale istituto, c'era anche quella di pensare a istituti di pena dedicati più che a sezioni all'interno degli istituti stessi. Secondo lei questa è un'ipotesi di lavoro utile? Ricordo che uno dei motivi scatenanti, anche se il problema era strutturale, era legato alla possibilità di assistenza sanitaria all'interno del carcere per alcuni soggetti sottoposti al regime previsto dal 41-bis.

In buona sostanza le pongo due quesiti semplici: specializzazione della Polizia penitenziaria e istituti dedicati, magari distribuiti nel territorio nazionale.

AIELLO *Piera (M5S)*. Negli ultimi tempi si è sentito spesso parlare – anche se personalmente già lo sapevo, essendo stata contattata dal carcere di Pantelleria – del ritrovamento di telefoni cellulari. Le chiedo se si possono quantomeno schermare con il *jammer* per sviare il problema. Dal carcere di Pantelleria mi è arrivata la notizia che, quando vengono trovati i telefoni, pur avendo le registrazioni, non viene punito né chi li introduce né chi li riceve. Non si può fare più di tanto, nel senso che sequestrano quello che trovano ma dicono di avere le mani legate. Questo è quanto mi è stato detto da quel carcere e non so se risponda a verità.

Le chiedo di suggerirci una forma per cercare di neutralizzare quanto sta avvenendo.

PAOLINI *(LEGA)*. Scusatemi, ma vorrei aggiungere qualcosa a quanto ho detto prima.

Ieri è successo un fatto singolare: un *ex* detenuto – mi pare si chiami Ioia – che ha trascorso più di 22 anni in carcere è stato nominato dal sindaco di Napoli garante dei detenuti della città. Al di là del caso che qui non interessa, le chiedo se può dirci, anche alla luce dei recenti fatti che hanno interessato questa Commissione, quali sono esattamente i soggetti – non è ben chiaro – che possono incontrare i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*. In sostanza, vorrei sapere se tutti hanno gli stessi diritti oppure se le prerogative parlamentari si intendono estese anche ad accompagnatori, garanti comunali, collaboratori e via dicendo. A parte i collaboratori dei parlamentari, anche soggetti quali – ad esempio – i garanti comunali hanno gli stessi identici diritti, oppure esistono delle limitazioni con particolare riferimento ai detenuti al 41-*bis*?

NESCI *(M5S)*. Dottor Basentini, vorrei da lei una riflessione. Stiamo ragionando su molte cose e anche sul fatto che fra gli elementi presi in considerazione ai fini dei permessi premio vi è la condotta carceraria.

Sappiamo che all'interno del carcere i mafiosi più sono in alto nella gerarchia di appartenenza alle organizzazioni criminali, più la loro condotta è quasi impeccabile ed esemplare. Chiedo una sua testimonianza, stante la sua esperienza e le conoscenze maturate, che potrebbe risultare utile per le valutazioni che dovremo fare in qualità di legislatori.

Le chiedo poi quale tipo di responsabilità ha in merito al fascicolo elettronico del detenuto e a che punto è la sua attuazione.

*BASENTINI*. Molto diversi e diversificati tra loro sono i temi di riflessione e molti di essi esulano dal discorso sulla sentenza della Corte costituzionale. Giusto? Ma non c'è problema. Lo dico solo perché farò un salto logico di volta in volta.

Presidente Grasso, lei vuole sapere qual è la politica assunzionale per i nuovi educatori. Ovviamente è strettamente condizionata, innanzitutto, dalla presenza di risorse. Inoltre, abbiamo poi avanzato la richiesta per poter indire nuovi concorsi per l'assunzione, ad esempio, di nuovi funzionari ed educatori pedagogici, ma naturalmente occorre fare i conti con le risorse a disposizione e le autorizzazioni che deve darci il MEF. In ogni caso, nel piano triennale è prevista la possibilità di assumere nuovi funzionari ed educatori, ma sicuramente il fabbisogno è molto più elevato rispetto alle nostre richieste. Lei ovviamente comprenderà che quando le risorse a disposizione sono poche, le ottimizziamo al meglio. Questo è sicuro.

In tema di sentenza, la riflessione da lei fatta, per quanto riguarda i dati di conoscenza che le procure devono fornire e mettere a disposizione del magistrato di sorveglianza, è correttissima. Devo fare una piccola precisazione: i detenuti di media sicurezza devono essere osservati, curati e tenuti, a livello penitenziario, in rispetto del principio di territorialità, per cui il detenuto è recluso nell'istituto più vicino possibile al suo centro di residenza, al suo contesto familiare, di relazione e via dicendo. Per l'alta sicurezza questo principio non esiste, per cui il detenuto che risponde, ad esempio, di reati mafiosi può essere dislocato sull'intero territorio nazionale.

Ora la scelta ragionevole da fare nel corso degli anni poteva essere quella di mettere i detenuti di alta sicurezza il più lontano possibile dal territorio di origine e dal contesto criminale. Voglio dire che era opportuno e giusto dislocare i mafiosi lontano dalla Sicilia. Per ragioni obiettivamente apprezzabili – mi riferisco alle esigenze processuali – detenuti palermitani, per l'intera durata dei processi, sono rimasti diversi anni nelle carceri palermitane per poter partecipare alle udienze. Nel momento in cui è stata istituita per legge la possibilità – oramai è un obbligo – di partecipare a distanza ai dibattimenti in video conferenza, quindi da febbraio scorso, è stato possibile distribuire i detenuti in questione in tutto il territorio nazionale. Nel mese di febbraio 2019 avevamo 3.800 detenuti di alta sicurezza ristretti nel Sud e nei territori di provenienza criminale: calabresi in Calabria e via dicendo. Ripeto che erano 3.800. Da quel momento in poi la politica di gestione del DAP è cambiata e da quel momento abbiamo iniziato a trasferire – ne abbiamo già trasferite diverse centinaia – i detenuti lontano dagli istituti dove erano reclusi.

Si opera una politica di delocalizzazione – non so se è importante il tema, ma credo opportuno dirvelo – dei detenuti tenendoli lontano dai territori. È ovvio però che ciò comporta delle conseguenze. Il confronto su questi argomenti con la DNA è sempre costante ed è continuo con le stesse procure distrettuali. Ieri, ad esempio, ci siamo visti con tutti i procuratori distrettuali e con il procuratore nazionale. Si riflette e ci si chiede se sia giusto e opportuno procedere in questo modo o se – ahimè – il trasferimento di detenuti siciliani – faccio un esempio – in Trentino possa dar luogo a conseguenze magari di altro genere. Effettivamente il tema



è aperto e ora non lo approfondisco; mi affido alla vostra sensibilità. Ogni scelta di gestione non è certo facile.

Sintetizzo. Che cosa succede? Attualmente, quando un soggetto AS – ad esempio un calabrese – è recluso a Bologna, con la procedura di oggi il magistrato di sorveglianza monocratico si trova a studiare la posizione giuridica di quel detenuto in mancanza di quegli elementi che la stessa procura circondariale di Bologna deve dare, ma che è evidente sono sicuramente non dico superficiali ma necessariamente differenti da quelli che potrebbe dare la procura, ad esempio, palermitana che ha conosciuto e trattato quel detenuto. Che cosa succede? Nel momento in cui noi dovessimo, se riteniamo di aderire a questa possibilità, cambiare la competenza, e cioè trasferirla dal magistrato di sorveglianza giudice monocratico al tribunale di sorveglianza, essendo il tribunale di sorveglianza un organo distrettuale a quel punto la competenza a dare gli elementi a quel tribunale sarebbe della procura distrettuale antimafia di quel distretto. La procura distrettuale in quanto tale ha una base di elementi sicuramente molto più approfonditi sul tema dei reati di criminalità organizzata, dei processi e delle condanne e la stessa potrebbe o interfacciarsi con la DNA – e quindi recuperare da essa degli elementi utili – o potrebbe addirittura prevedere – come suggerivo – di far intervenire la DNA stessa nella procedura con un parere specifico.

In merito ai tempi: è ovvio che a quel punto sarebbe opportuno dilatare la procedura; non un solo giorno per l'eventuale reclamo o comunque per le osservazioni e i pareri. Occorre necessariamente una maggiore dilatazione temporale. Ripeto che lo si fa non con un grandissimo sacrificio, ma sicuramente sarebbe opportuno riflettere su questa procedura.

In merito agli elementi di ravvedimento, si tratta di un discorso collegato a quel punto. Nel momento in cui si elimina – come si deve fare – l'automatismo, il soggetto che non collabora oggi, in base a quella sentenza, potrà comunque beneficiare del permesso perché il giudice dovrà valutare se merita o meno il permesso da altri elementi, non più dalla mancata collaborazione. La riflessione da fare – e qui bisogna essere particolarmente attenti – è la seguente e riguarda il momento in cui il giudice o il tribunale di sorveglianza devono valutare l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata da altri dati e devono soprattutto valutare il comportamento del detenuto e vedere quanto ravvedimento c'è stato da parte sua. Bisogna fare attenzione perché è già avvenuto in passato (forse lei, senatore Grasso, lo ricorderà come procuratore nazionale): bastava al detenuto arrivare in udienza e dichiarare processualmente e apertamente la propria dissociazione dai reati, dai contesti e dalle associazioni cui aveva aderito per poter aprirsi una determinata strada. Erano delle dichiarazioni che purtroppo creavano non poche conseguenze in tema di concessioni di ogni genere. Quello era un ravvedimento di tipo strumentale.

Bisognerà, quindi, fare molta attenzione perché immagino si aprirà una certa stagione. Occorre, cioè, vedere quanto questo tipo di ravvedimento sia realmente sincero, spontaneo piuttosto che strumentale. E questo è compito di non poco conto, francamente. Segnalo il tema perché già in

passato si è verificato: mode dissociative di pura immagine e di poca sostanza. Bisogna, quindi, prestare attenzione.

Per quanto riguarda le esperienze straniere, devo essere sincero: francamente non le conosco, come non conosco i reati di criminalità organizzata negli ordinamenti penali degli altri Stati, soprattutto se ispirati alla mafia. Ne parlavo proprio ieri con alcuni colleghi spagnoli: nella maggior parte degli Stati comunitari si contestano reati di associazione di criminalità organizzata ma con strutture e modalità molto differenti; sembrano in un certo senso ignorare, a livello di ordinamento penale, il reato mafioso in sé per sé. Peraltro, ignorano anche che la mafia molte volte è quasi più presente negli Stati esteri, soprattutto europei, che in Italia. Ma queste sono altre riflessioni.

Per le mafie straniere, quindi, il problema si porrà, perché tra i fenomeni di criminalità organizzata mafiosa straniera ha fatto bene a ricordare la mafia nigeriana che costituisce sicuramente uno dei fenomeni di maggiore allarme attualmente all'attenzione delle procure. Ce ne sono altre, storicamente più insediate nei nostri territori (albanese e russa), ma quella nigeriana ha avuto un'ascesa clamorosa, anche perché della sua leva operativa la criminalità organizzata italiana, soprattutto quella campana e non solo, si avvale, nel senso che in pratica le subappalta vere e proprie attività criminali o, perlomeno, fasi di *business* criminale.

Il fenomeno nigeriano è in forte crescita e sicuramente si incontra una certa difficoltà, a livello anche investigativo, nel comprendere le sue logiche e dinamiche, avendo ispirazioni e riti molto differenti dalle mafie nostrane. Approcciare quindi il tema dei benefici penitenziari e dello studio da parte del magistrato di sorveglianza di quel detenuto non sarà facile. Anche in questo caso è molto importante il contributo della procura distrettuale nel caso dovessimo accedere a quella possibilità, perché sicuramente oggi è l'unico organo delle indagini giudiziarie, insieme alla DNA, ad avere un panorama il più completo possibile sul fenomeno delle mafie straniere e segnatamente di quella nigeriana.

Riguardo il tema dei garanti, ovviamente la possibilità per i garanti è, in linea teorica, aperta sul discorso dell'articolo 41-*bis*, ma in realtà non è così. La possibilità per i garanti locali di accedere alle sezioni, ai colloqui e ai contatti con i detenuti sottoposti al 41-*bis* è stata più volte censurata. Ci sono anche sentenze abbastanza recenti sul punto. Lo stesso DAP si è fatto promotore di una possibile modifica normativa – tra l'altro torneremo a sottolinearla e a supportarla non appena possibile – che consiste nel non permettere al garante locale, proprio a livello normativo, di poter avere il contatto, il colloquio con il detenuto sottoposto al 41-*bis*. Il DAP auspica questo tipo di chiarimento normativo definitivo per evitare conseguenze che si possono immaginare. I garanti comunali vengono nominati dai comuni e, quindi, capisce bene quali potrebbero essere – ahimè – le conseguenze nel caso in cui l'ipotetico garante comunale, del comune «x» del Sud Italia, facesse visita a un detenuto di quell'area geografica. Per l'amor di Dio, presunzione totale di legittimità della cosa, ma forse sarebbe meglio evitare ogni forma di astratta contaminazione.

PAOLINI (*LEGA*). Oggi è possibile o avviene di fatto?

*BASENTINI*. Sul garante comunale oggi non è possibile. In via interpretativa quello che noi facciamo...

GRASSO (*Misto-LeU*). Non c'è una norma precisa.

*BASENTINI*. È un fatto interpretativo. Ci sono due norme: nella prima si parla di garante e viene comunemente associato a tale termine il garante nazionale, che è l'unico ad avere poteri «illimitati», quindi di colloquio, di visita, anche con detenuti sottoposti al 41-*bis*. Per uno strano gioco di interpretazione normativa, in altra norma dove si parla di garanti, intendendo comunemente anche i garanti locali (regionali, comunali, territoriali), si parla di altro contesto, di altri ambiti e facoltà e c'è una tendenza interpretativa a voler associare i secondi al primo, riconoscendo anche ai secondi facoltà, poteri e via dicendo. In via applicativa cerchiamo assolutamente di escludere questo tipo di possibilità.

Una norma che dovesse intervenire chiarirebbe che una cosa è il garante nazionale e una cosa quello comunale. Il problema si pone – ripeto – in modo particolare rispetto all'articolo 41-*bis* dove allo stato – attenzione – si cerca di escludere questo tipo di possibilità. Poi, giustamente, il magistrato di sorveglianza può adottare un provvedimento di segno diverso con conseguenze che si possono immaginare, perché l'eventuale rigetto da parte dell'autorità può essere reclamato davanti al magistrato di sorveglianza, il quale può disporre diversamente. Quindi, una norma che chiarisse ed escludesse questo tipo di possibilità sarebbe auspicabile. Spero di essere stato chiaro.

Per quanto riguarda il discorso delle specializzazioni, in linea di massima la Polizia penitenziaria, ad eccezione del Gruppo operativo mobile, non è specializzata, nel senso che non fa formazione specializzata per trattare i detenuti di alta sicurezza. La media, come l'alta sicurezza, viene trattata – perché di trattamento in fondo dobbiamo parlare – dalla Polizia penitenziaria comunemente formata. I detenuti sottoposti al 41-*bis*, invece, vengono trattati dal personale del Gruppo operativo mobile, che è effettivamente un reparto specializzato della Polizia penitenziaria, abituato e formato a trattare quel tipo di detenuti. Sicuramente si può fare un discorso di formazione della Polizia penitenziaria anche per quanto riguarda i detenuti di alta sicurezza; al momento, però, la formazione specifica e mirata vale soprattutto per il Gruppo operativo mobile e per i detenuti al 41-*bis*, perché è un obiettivo cui guardiamo con particolare attenzione (quel tipo di circuito penitenziario).

Questo discorso fa da *pendant* esatto per quanto riguarda le strutture penitenziarie, perché esse, almeno per i circuiti del 41-*bis*, dovrebbero – e purtroppo sono costretto a evidenziare il condizionale – avere proprio una struttura, una forma e all'interno anche un tipo di ripartizione logistica ben specifica e idonea per il 41-*bis*. La cosa più ovvia che si potrebbe immaginare è che i detenuti al 41-*bis* siano dislocati in celle poste lungo la me-

desima fila, con di fronte solo un muro. Sono pochi – ahimè – gli istituti penitenziari – ne abbiamo 13 in Italia – ad avere un circuito idoneo al 41-*bis*. Si tratta di strutture penitenziarie nate non per custodire detenuti sottoposti a 41-*bis*, ma adattate successivamente. Gli unici istituti che sono stati creati con questa vocazione sono quelli di Sassari, anzi – ma è relativo – forse Sassari è l'unico che nasce con una vocazione mirata, essendo stato creato con quelle caratteristiche. Gli altri – ahimè – come quello dell'Aquila, che è il carcere che ospita il maggior numero di detenuti sottoposti al 41-*bis*, purtroppo nascono come carceri di altro circuito e presentano quindi, in buona sostanza, le celle tutte in fila l'una di fronte l'altra, con la conseguenza – lo ammetto, ma è la realtà delle cose – che il detenuto al 41-*bis* recluso in una cella si trova ad avere di fronte un'altra cella che ospita un altro detenuto al 41-*bis*. È quindi evidente che qualsiasi forma di comunicazione a quel punto è possibile tra le due celle, con buona pace del divieto di comunicazione.

Va detto che questo non è molto rassicurante e comporta un'ennesima – questa però legittima – conseguenza: nei momenti di socialità – anche il detenuto sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-*bis* ha diritto agli spazi di socialità che condivide con altri detenuti a 41-*bis* – si formano delle squadre...

AIELLO Piera (M5S). Non ha senso che un detenuto è prima isolato e poi passa delle ore di «svago» insieme ad altri. Non sarebbe più logico che rimanesse sempre da solo?

BASENTINI. Non si può fare assolutamente, perché...

AIELLO Piera (M5S). Ma non ha senso perché lì...

BASENTINI. Ha ragione, ma la socialità è innanzitutto un diritto che non si può... (*Commenti dell'onorevole Piera Aiello*). Parlo di socialità, poi l'opinione in astratto si può condividere, ma ...

AIELLO Piera (M5S). La condivido come diritto, ma non come logica.

BASENTINI. Lo so, ma fa parte di quell'imprescindibile base di trattamento che non si può assolutamente evitare e proibire. Quindi, la socialità comporta che il detenuto stia con altri detenuti. È così, non è colpa di nessuno; fa parte del trattamento minimo e inderogabile. Le famose sacrosante aperture di cui prima parlavo muovono verso una direzione, perché dall'altra parte si potrà dire che il trattamento, la rieducazione e la risocializzazione sono anche per i detenuti ex articolo 41-*bis*. (*Commenti dell'onorevole Piera Aiello*).

È così.

Quindi, anche questi momenti di socialità costituiscono la base di quel trattamento inderogabile. Come si risolve? In quel caso si fa un'at-

tenta selezione dei gruppi di socialità, individuando profili diversi, provenienti da aree geografiche differenti. Sono tutti osservati, non sfugge nulla.

Per quanto riguarda i cellulari: certamente è possibile la schermatura. Il DAP ha acquistato ed ha già distribuito sui territori – e molte delle apparecchiature acquistate sono già in uso – sia *jammer*, in grado di disturbare il segnale per impedire la comunicazione, sia apparecchiature in grado di individuare la presenza di telefonini grazie all'individuazione del segnale elettromagnetico (si individua il segnale e si capisce dove si trova questo cellulare), al di là dei controlli e delle ispezioni che si fanno al momento in cui ci sono le visite dei parenti.

Il problema è che molte volte questi cellulari sono piccolissimi, nascosti e occultati in ogni parte possibile e immaginabile del corpo; molte volte utilizzano i bambini per portare questi cellulari, sono nascosti negli indumenti intimi dei bambini. Potete immaginare oramai quanta astuzia c'è. Il tema è: come è possibile che il ritrovamento di un cellulare sia una condotta priva di qualsiasi sanzione. A livello amministrativo il DAP – è l'unica cosa che si fa – adotta provvedimenti disciplinari ed io dispongo sempre il trasferimento del detenuto in altro istituto, molto lontano normalmente da quello in cui è avvenuto il fatto. La cosa abbastanza particolare è che manca una norma che punisca questo tipo di condotta. Quando l'anno scorso il DAP si è fatto carico di proporre la creazione di una norma *ad hoc* a livello penale, che sanzionasse questo tipo di condotta, il tema è stato rigettato in seno alle Commissioni parlamentari. La sede normativa era il decreto sicurezza *bis*, se non ricordo male, della scorsa estate: in quell'occasione si è detto che la proposta non poteva essere accolta perché inammissibile per materia. Si è ritenuto cioè che quelle proposte normative non fossero conferenti con il tema della sicurezza di cui doveva trattare il decreto.

Le norme proposte erano due: una sul possesso dei cellulari; un'altra era un'ipotesi aggravante in materia di stupefacenti, cioè per la detenzione di droga all'interno degli istituti penitenziari era opportuno, a nostro avviso, prevedere un'aggravante specifica. Entrambe le norme rientravano, nella proposta che avevamo ideato, nel novero dei reati ostativi di cui all'articolo 4-*bis*, nella convinzione che prevedere solo la norma penale, per un detenuto che deve subire una condanna lunga, non ha un effetto reale e concreto.

AIELLO Piera (M5S). Si potrebbe prevedere di far pagare una sanzione amministrativa ai familiari che introducono questi telefonini.

PRESIDENTE. Deputata Aiello le ricordo che stiamo lavorando sulla sentenza.

AIELLO Piera (M5S). (Fuori microfono). Sì ma della questione si parla da diverso tempo.

*BASENTINI.* Se la Commissione ha interesse, il Dipartimento può mettere a disposizione questi testi normativi che sono stati vagliati anche dall'ufficio legislativo, dal Ministero della giustizia, quindi hanno un'affidabilità tecnico-normativa. Non c'è nessun problema, li si mette a disposizione. La mancanza di una norma è in effetti argomento abbastanza delicato anche perché la polizia penitenziaria, che ritrova diversi cellulari, quando procede al sequestro di un cellulare rinvenuto nella disponibilità del detenuto, c'è da chiedersi in base a quale norma penale provveda. Si cerca di sussumere quel caso concreto nella norma, per esempio del 650 del codice penale, la violazione di un ordine dell'autorità. Altre volte si configura astrattamente una ricettazione a carico di ignoti per giustificare il sequestro, perché in mancanza di una norma penale quel sequestro non sarebbe pensabile.

Chiedo scusa se mi dilungo, vado a terminare. Per quanto riguarda il fascicolo elettronico, senatore Grasso, intende il fascicolo sanitario o elettronico?

*GRASSO (Misto-LeU).* Il fascicolo elettronico.

Il Presidente del tribunale di sorveglianza ci ha detto che c'è un sistema, cosiddetto SIDET (Sistema informativo detenuti), che è stato testato ma non funziona perché manca il personale per inserire i dati. Il fascicolo elettronico del detenuto, che è dunque ben lontano dall'essere realizzato, consentirebbe un accesso anche da parte di altri magistrati di sorveglianza, sarebbe un modo per poter condividere e socializzare le informazioni sui singoli detenuti. Non so se è chiaro.

*BASENTINI.* Sì, l'idea della digitalizzazione di tutte le informazioni in generale e nel caso specifico dell'amministrazione penitenziaria. Il fascicolo attualmente è solo cartaceo, gira ma non in forma digitale, è custodito, scannerizzato in un *database*, consultabile sì, ma altro discorso è immaginare un'architettura completamente elettronica e il programma effettivamente dovrebbe servire a questo.

Il tema dell'implementazione, da parte dell'amministrazione penitenziaria o del mondo della giustizia in generale, di personale e risorse a favore del tribunale di sorveglianza è un tema sicuramente molto importante, a cui il Dipartimento ha prestato attenzione in maniera concreta: nel testo sul riordino delle Forze di polizia che – auspichiamo tutti – è in via di emanazione (ci sono stati i passaggi in Commissione, sono stati espressi i pareri, quindi tornerà al Governo) è prevista – nella parte relativa alla polizia penitenziaria – l'istituzione di nuclei di polizia penitenziaria all'interno degli uffici di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. Si creeranno cioè dei presidi (pochi uomini evidentemente), in ogni ufficio di sorveglianza e nel tribunale di sorveglianza, della polizia penitenziaria i quali metteranno a disposizione le competenze e l'assistenza in materia di istruzione del fascicolo del detenuto; di fatto potranno agevolare il lavoro e le valutazioni della magistratura di sorveglianza offrendo tutti gli strumenti possibili, ivi compreso l'accesso al SIDET. Il SIDET, però, è

un'impalcatura tecnologica che dev'essere attuata in concreto e migliorata nelle sue *performance* da parte del Ministero della giustizia e non solo da parte del DAP; si lavora in quella direzione.

NESCI (*M5S*). Avevo chiesto una riflessione sulla condotta carceraria dei condannati.

*BASENTINI*. Mi può ripetere la domanda, che mi è sfuggita?

NESCI (*M5S*). Poiché per la concessione dei permessi premio viene presa ad oggetto la valutazione della condotta carceraria, vorrei avere da lei una riflessione. È vero che i condannati per mafia all'ergastolo più sono alti in grado, all'interno dell'organizzazione...

*BASENTINI*. Le dico questo: è notorio ed è pacifico che trattare i detenuti di alta sicurezza è molto più semplice e facile che trattare i detenuti di media sicurezza, che presentano problematicità, profili caratteriali e comportamentali molto più complessi. Sicuramente l'alta sicurezza garantisce un certo tipo di affidabilità comportamentale. Basta fare una visita in una sezione di alta sicurezza e, non dico che regni sovrano il silenzio, ma obiettivamente è di altro profilo.

Poi, si consideri che il detenuto di alta sicurezza deve scontare una pena normalmente più lunga. Il reato è più grave, le pene più gravi. Quel detenuto ha un rapporto diverso con lo spazio detentivo, la camera di pernottamento è più curata, meglio tenuta; è un altro contesto. Trattare quel tipo di detenuto è sicuramente molto meglio, molto più sicuro a volte; non è detto sia così, attenzione, la mia è un'affermazione di carattere molto generale. Ci sono le eccezioni, è chiaro, però è molto più semplice per la Polizia penitenziaria e per il personale tutto. Valutare quel comportamento normalmente può comportare risultati, conseguenze, esiti normalmente positivi, e si deve tenere conto di questo. Ora, capire quanto quel comportamento corretto, civile a volte, possa corrispondere o no, nell'animo, ad un ravvedimento o piuttosto ad una voglia di reinserimento, è compito non semplice, ma a questo ci pensano gli educatori, lo *staff* che deve valutare attraverso il colloquio, verifiche di tipo psicologico e valutazioni molto più tecniche se quel comportamento è frutto o meno di un vero e proprio ravvedimento, di una voglia di reinserimento. C'è un personale tecnico che riesce a cogliere sintomi che normalmente un poliziotto penitenziario non può percepire.

PRESIDENTE. Grazie dottor Basentini.

PRETTO (*LEGA*). Approfitto di una presenza così autorevole per fare una domanda ma anche per offrire uno spunto di riflessione in merito ad una considerazione da lei fatta durante questa audizione.

La domanda riguarda lo strumento delle intercettazioni di eventuali telefonate fatte da detenuti: se questo tipo di strumento possa essere considerato utile alle indagini e, se sì, quanto spesso venga utilizzato.

La riflessione è in merito al concetto da lei enunciato della politica della delocalizzazione dei detenuti. Devo approfittare di questa situazione per rendere edotta la Commissione di un fatto che è accaduto recentemente in provincia di Vicenza che credo possa esserci utile per fare delle considerazioni.

Due settimane fa, i rappresentanti istituzionali vicentini hanno saputo dalla stampa, e in parte anche dal sindacato di Polizia penitenziaria, che sarebbero arrivati, entro l'anno, cento nuovi detenuti presso la casa circondariale Filippo del Papa di Vicenza, tutti detenuti in carcere per reati legati alla criminalità organizzata. Parliamo di un istituto che ha già problematiche molto serie, infatti è riconosciuto per essere in stato di sovraffollamento cronico. Abbiamo un sistema di sorveglianza insufficiente, il personale è evidentemente insufficiente, pochi i mezzi blindati e, soprattutto, manca un direttore reggente.

Abbiamo ritenuto inopportuno che né il Sindaco di Vicenza né il Presidente della provincia, nessun rappresentante istituzionale vicentino fosse informato di una decisione così delicata per la sicurezza del territorio. Qui mi collego alla riflessione fatta da lei prima: dal mio punto di vista la politica di delocalizzazione dei detenuti può essere molto pericolosa. Abbiamo già visto in passato cosa abbia determinato la strategia, se vogliamo chiamarla così, dei «soggiorni obbligati» in cui i detenuti venivano mandati in altre aree del Paese con il loro *entourage* di amici, parenti e quant'altro; certamente, come abbiamo visto anche durante le indagini di questa Commissione, hanno favorito le infiltrazioni malavitose in aree del territorio che non erano abituate a questo tipo di fenomeni. Fatta questa riflessione, chiedo come possa essere edotta la società civile di decisioni così importanti e come lei vede questo tipo di fenomeno.

ASCARI (M5S). Buongiorno dottor Basentini, grazie per essere qui.

Le sue dichiarazioni fanno emergere varie riflessioni alla luce – faccio un passo indietro – di quello che è propriamente il regime del 41-*bis*. Ci si chiede se oggi possa essere veramente considerato carcere duro, se ci sono delle strutture – lo stesso comandante del GOM ce lo ha riferito in occasione dell'audizione – che non presentano le idonee caratteristiche; se, come ci diceva ieri la magistratura di sorveglianza, ci sono magistrati che non hanno le specializzazioni o comunque una formazione; se ci sono questi aspetti di socialità in cui ci sono di fatto, nonostante la sorveglianza, possibili contaminazioni. Teniamo presente che questo è anche un dato di fatto: a Parma un detenuto al 41-*bis* è stato scoperto detenere ben tre cellulari. C'è pertanto da porsi proprio una domanda su quello che ad oggi è il regime del 41-*bis*. Le chiedo allora come può intervenire il legislatore. Quali sono i parametri che possiamo toccare per rendere questo regime efficace senza rischio di contaminazione, senza il rischio che si verifichino fatti gravi come quello accaduto a Parma? Sicuramente si terrà



conto, anche alla luce della vicenda legata al possesso dei tre cellulari, del vuoto a cui lei ha fatto riferimento in merito al sequestro. Sulla base di quale norma può essere previsto? L'articolo 650 del codice penale? Se lei ha già lavorato su questo tema e mandato degli atti al Ministero, sarebbe bene li acquisisca anche la Commissione Antimafia per poter fare un'analisi, una riflessione.

Quindi le chiedo se può aiutarci e quali strumenti noi possiamo adottare per rendere questo regime effettivamente rispondente alla sua funzione.

*BASENTINI.* Sarebbe utile lo strumento delle intercettazioni? Sì, in astratto sì, e sovente capita che le procure distrettuali, avuta notizia dell'astratto possibile o verosimile possesso di un cellulare da parte di un detenuto, procedano automaticamente a fare delle intercettazioni; è molto più frequente il caso che si scopra, si accerti, da intercettazioni a carico di altri soggetti, che quei soggetti liberi hanno un flusso di comunicazione con detenuti che evidentemente utilizzano un cellulare.

Lo strumento delle intercettazioni è assolutamente utile ma presuppone l'esistenza di un'indagine e, prima ancora, di un reato. Quindi, quando e se vengono effettuate delle intercettazioni sui cellulari in uso a detenuti queste presuppongono – ahimè – che si stiano già svolgendo delle indagini e quindi che si stia accertando l'esistenza o meno di un reato che non potrà essere collegato al possesso di un cellulare perché tale possesso, appunto, non è reato. Non so se è chiaro il passaggio.

Certamente, piuttosto che fare intercettazioni sul cellulare in uso a un detenuto, sarebbe meglio e molto più prudente – non so in che termini ma questo è oggetto delle singole valutazioni investigative – intervenire per togliere quanto prima il cellulare al detenuto, ferme restando – ripeto – le altre valutazioni investigative del caso. So benissimo, perché ovviamente il tutto è frutto anche di collaborazioni con le procure distrettuali, che quando la procura competente ha notizia della possibile presenza di un cellulare all'interno di una cella si concertano sovente perquisizioni mirate per trovare quel cellulare. Il tutto avviene con margini di tempestività anche abbastanza importanti.

Altro tema è la delocalizzazione dei detenuti che – ripeto – non è forse la politica di gestione migliore, ma è pur sempre una possibilità. Sono sincero, non apprezzo l'idea che tutti vogliano evitare di avere all'interno del carcere della propria città detenuti nelle sezioni di alta sicurezza; francamente non posso apprezzare l'idea che si voglia avere un carcere con detenuti di media sicurezza e non con quelli soggetti a misure di alta sicurezza per paura di chissà cosa.

Tenga conto, onorevole Pretto, che l'amministrazione penitenziaria ha poco meno di 9.000 detenuti nelle sezioni di alta sicurezza e deve fare delle valutazioni. Si tratta di valutazioni che presentano vari profili, molto strategici, me ne rendo conto, e profili che a volte possono impattare sul tessuto sociale su cui si va a incidere. Tuttavia, resta il fatto che parliamo di 9.000 detenuti.

Voi potreste dire: «Non è molto meglio tenere questi detenuti reclusi nelle carceri delle proprie città? Napoletani a Napoli, siciliani in Sicilia, calabresi in Calabria e così via?». Vi dico – giusto per darvi altri elementi di riflessione – che in quelle stesse carceri il personale è quasi sempre della medesima città quindi, il personale di Polizia penitenziaria che lavora a Palermo è nella stragrande maggioranza palermitano e magari proviene dallo stesso quartiere del detenuto che lì è recluso. Lascereste un detenuto palermitano a Palermo, sapendo che in astratto potrebbe fruire di momenti di contatto con l'esterno che sono proprio quelli che il carcere dovrebbe impedire?

Sono riflessioni, lo ripeto. Come ho detto prima, probabilmente non è la scelta migliore però, dal mio punto di vista, occorre fare in modo che i detenuti nelle sezioni di alta sicurezza tendenzialmente non stiano al Sud o, se devono starci, bisogna farlo in maniera tale da trovare momenti di collocazione incrociata o perlomeno diversificata: i siciliani non devono stare in Sicilia, magari possono stare in Puglia, dove vogliamo, ma non in Sicilia e così via.

Mi rendo conto che, d'altra parte, qualcuno potrebbe dire che in questo modo c'è il rischio di esportare i fenomeni criminali. Però, vi chiedo, perché spesso nelle interlocuzioni con le procure, giustamente, si segnala il tema in quanto molto delicato: mettere – faccio un esempio – i mafiosi lucani nelle carceri palermitane può agevolare alleanze tra le diverse criminalità? Personalmente mi chiedo: per fare alleanze la criminalità ha bisogno di aspettare che arrivino detenuti da fuori o può molto più facilmente stipularle con i mafiosi già liberi? In sostanza, l'alleanza tra i siciliani e i napoletani si può concludere (lo dico perché qualche riflessione è stata fatta e appartiene al passato, come il presidente Grasso ben sa) ma certo è che le alleanze tra la Camorra e la Mafia non si stringono aspettando che i detenuti napoletani arrivino a Palermo.

Credetemi, nel gioco dell'analisi costi-benefici che sottende ogni scelta, bisogna alla fine arrivare necessariamente ad una soluzione.

Sono ben disposto a valutare e studiare soluzioni di tipo diverso. L'idea di dover comunicare o concordare queste scelte con le singole autorità locali è un'idea platonicamente interessante ma poco fattibile perché vorrebbe dire subire ogni volta questo «sondaggio» ed essere poi in un certo senso esposti. La stessa questione si pone quando dobbiamo chiudere o aprire un istituto penitenziario.

In Italia siamo costretti ad avere almeno una dozzina di istituti penitenziari totalmente inutili. Lo dico sapendo di suscitare le ire di qualcuno, ma sono inutili nella misura in cui, per esempio, ospitano 25 detenuti. E ce ne sono diversi. Sono istituti penitenziari che dovrebbero essere chiusi – ma non è facile farlo – perché mantenere aperto un istituto penitenziario di quelle piccolissime dimensioni comporta comunque la presenza di almeno 32-33 agenti. Occorre infatti assicurare i servizi minimi con le turnazioni, prevedere del personale anche non amministrativo, mettere almeno un direttore, qualcuno dell'area amministrativa. Ciò nonostante alla fine li teniamo aperti. Inoltre, badate bene, sono molti di più gli isti-

tuti penitenziari con meno di 50 detenuti. Anche se è ipotetico parlare di questo, se dovessimo chiudere questi istituti penitenziari potremmo recuperare una consistente parte di personale e di risorse da impiegare in istituti molto più grandi, problematici e complessi che hanno bisogno di un intervento, come magari quello di Vicenza. A quel punto, bisognerebbe fare una riflessione con i contesti di riferimento che spingono sempre in senso contrario, vale a dire a favore del mantenimento di istituti penitenziari che, obiettivamente, andrebbero chiusi.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Basentini e dichiaro conclusa l'audizione odierna.

#### **Commemorazione della strage di Piazza Fontana**

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Lannutti. Prego, senatore.

LANNUTTI (M5S). Grazie Presidente.

Oggi ricorrono cinquant'anni dalla strage di Stato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. Ieri sera ho visto in Tv un'eccellente ricostruzione di Andrea Purgatori su Atlantide, la ricostruzione dei depistaggi, il ruolo dei servizi segreti e l'inizio della strategia della tensione. La pista anarchica, Giuseppe Pinelli ferroviere, arrestato il 12, condotto alla Questura di Milano e poi tre giorni dopo precipitato dal quarto piano. Pietro Valpreda, il processo di Catanzaro, ecco: una delle pagine più buie della storia della Repubblica. Prima la strategia della tensione poi gli anni di piombo. Mi pareva doveroso, anche nella Commissione Antimafia, ricordare una delle notti della Repubblica, i cui responsabili, nonostante i processi, ancora non sono stati definiti; quindi serve il ricordo.

PRESIDENTE. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiaro conclusi i nostri lavori.

*I lavori terminano alle ore 10,15.*

